



Comune di San Pietro Vernotico Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 29/11/2013

OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2013. COSTI DI ESERCIZIO E TARIFFE. DETERMINAZIONI.

L'anno **2013** il giorno **29** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **09:16**, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito sotto la presidenza del **Cav. Beniamino PARISI** il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **2[^]** convocazione. La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE**

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI				PRES.	ASS.	CONSIGLIERI COMUNALI				PRES.	ASS.
1	RIZZO Avv. Pasquale	X				12	VALZANO Dott. Sergio				X
2	DE VITIS Sig. Guido	X				13	ROLLO Dott. Gianpietro				X
3	ANCORA Avv. Daniele	X				14	ARGENTIERI Sig.ra Maria Lucia	X			
4	PARISI Cav. Beniamino	X				15	GIORDANO Dott. Oronzo				X
5	PALADINI Rag. Massimo	X				16	FAGGIANO Carmelina	X			
6	DE BLASI Prof. Antonio	X				17	ESPOSITO Sig. Angelo	X			
7	MARANGIO Sig. Angelo	X				18	SOLAZZO Sig. Pietro	X			
8	MARANGIO Avv. Maurilio	X				19	PINTO Sig. Pierangelo	X			
9	NASTA Avv. Orlando		X			20	RAGUSA dott. Francesco	X			
10	TONDO Sig. Pietro	X				21	MIGLIETTA Sig. Biagio				X
11	ELIA Dott. Pierfrancesco	X									

Totale presenti 16

Totale assenti 5

Sono presenti gli Assessori Esterni : Massimo Guerrieri, Marcello Bracciale, Giuliana Giannone.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione in atti n.34 del 20/11/2013

Dato atto che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei seguenti pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL , approvato con D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co 22/11/2013

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co 22/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Visto il verbale n. 6 del 21/11/2013 della Conferenza dei Capigruppo

Visto il Verbale n. 5 del 25/11/2013 della 1[^] Commissione consiliare permanente.

Preliminarmente:

- Effettuato l'appello nominale risultano presenti in aula n. 16 consiglieri e assenti n. 5 (Giordano, Valzano, Nasta, Rollo, Miglietta);
- Con la presenza in aula di n. 16 consiglieri, il Presidente dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- Il Presidente del Consiglio dà per letta l'antescritta proposta di deliberazione e dichiara aperta la discussione;
- Prima dell'inizio dei lavori chiede la parola il consigliere Ragusa. Segue la risposta del Sindaco.
- Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.
- Preliminarmente interviene il consigliere Ancora con una questione pregiudiziale ai sensi dell'art 49 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- Il Presidente pone a votazione in forma palese e per alzata di mano l'antescritta pregiudiziale cui consegue il risultato:
 - - Consiglieri presenti n. 15
 - - Consiglieri assenti n. 6 (Marangio Maurilio, Giordano, Valzano, Nasta, Rollo, Miglietta);
 - - Voti favorevoli n. 5 (Solazzo, Argentieri, Ancora, Ragusa, Esposito)
 - - Voti contrari n. 10
- A questo punto relaziona sull'ordine del giorno l'assessore Giannone, che si riporta alla relazione illustrativa svolta nella seduta precedente.
- Intervengono nell'ordine i consiglieri Argentieri, Elia, Ragusa. Replica il Sindaco. Seguono gli interventi dei consiglieri Solazzo, Ancora.
- il Presidente, quindi, pone a votazione in forma palese e per alzata di mano l'antescritta proposta di deliberazione cui consegue il risultato:
 - Consiglieri presenti n. 15
 - Consiglieri assenti n. 6
 - Voti favorevoli n. 10
 - Voti contrari n. 5 (Solazzo, Argentieri, Ancora, Ragusa, Esposito)

Il Presidente, quindi, pone a votazione in forma palese e per alzata di mano l'immediata esecutività della l'antescritta proposta di deliberazione cui consegue il risultato:

- Consiglieri presenti n. 14
- Consiglieri assenti n. 7 (Marangio Maurilio, Giordano, Valzano, Nasta, Rollo, Miglietta, Ragusa)
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 4 (Solazzo, Argentieri, Ancora, Esposito)

Visto il suddetto esito della votazione espressa, proclamato dal Presidente ed accertato dal consiglio

L'assessore al Bilancio e programmazione, d.ssa Giuliana Giannone, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Area 1, premette:

1. che nel **Comune di San Pietro Vernotico** la gestione dei rifiuti urbani, **nell'anno 2012**, è stata effettuata **attraverso l'applicazione dei seguenti prelievi, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria:**
 - TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
 - (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
 - (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
2. Che con le seguenti deliberazioni è stato **disciplinato tale prelievo e determinati i costi del servizio e delle tariffe 2012 :**
 - delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2008 - regolamento TARSU
 - delibera di Giunta Comunale n. 130 del 13/07/2012 – costi del servizio e tariffe TARSU
3. che la percentuale di copertura dei costi del servizio è stata pari a 88 %, come risulta attestato dai dati conto consuntivo anno 2012;
4. che la riscossione 2012 è stata effettuata dalla società Fiscalità Locale Srl, incaricata della gestione e della riscossione delle entrate comunali;

TENUTO CONTO

- che con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

- delle norme transitorie 2013 previste dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché, in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria“ convertito con legge 6 giugno 2013 n.64, dalle quali risulta in sintesi :

- 1) NUMERO RATE E SCADENZA - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

- 2) POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER LA TARSU AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU, ovvero indicare sugli stessi le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

- 3) ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO

- 4) MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

- 5) NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- 6) NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

- 7) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

- Delle norme transitorie 2013 previste da D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, come modificato dalla legge di conversione del 28 ottobre 2013, n. 224, dalle quali risulta:

Art. 5.(Disposizioni in materia di TARES)

1. Per l'anno 2013 il comune CON REGOLAMENTO di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446

del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 (30/11/2013) per l'approvazione del bilancio di previsione, PUÒ stabilire di applicare LA COMPONENTE del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: **«19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio».**

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

4. Il comune predisporre e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, **per l'anno 2013 il comune**, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, **può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.** In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. **Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.**

ATTESO che la maggiorazione di 0,30 euro/mq è riservata allo stato e versata allo stesso in unica soluzione, con modello F/24 o c/c postale nazionale ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di San Pietro Vernotico di applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

RITENUTO, necessario i costi del servizio e le relative tariffe TARSU 2013 come da prospetti allegati;

DATO ATTO:

- che, come disposto dal D.L. n. 102/2013, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;
- che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

- che restano confermate, per l'anno 2013, anche ai fini TARSU, le rate e scadenze già stabilite ai fini TARES con deliberazione di G.C. n. 80 del 12/4/2013, prevedendo, come di seguito, la scadenza di versamento dell'ultima rata:
 - a) il 30/05/2013;
 - b) il 30/07/2013;
 - c) il 20/09/2013;
 - d) il 21/10/2013;
 - e) il 16/12/2013 **rata di conguaglio.**
- che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo **TARSU**, in quanto compatibili;
- che resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;
- che resta confermata, per l'anno 2013, la modalità di riscossione TARSU 2012 eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, **è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.**

VISTO l'art. 42, comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

2) DI DETERMINARE I COSTI DEL SERVIZIO (allegato A) E LE RELATIVE TARIFFE TARSU 2013 (allegato B) come da prospetti allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che la copertura della percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

4) di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, **nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;**

5) - che restano confermate, per l'anno 2013, anche ai fini TARSU, le rate e scadenze già stabilite ai fini TARES con deliberazione di G.C. n. 80 del 12/4/2013, prevedendo , con il presente atto, la scadenza di versamento dell'ultima rata:

- a) il 30/05/2013;
- b) il 30/07/2013;
- c) il 20/09/2013;
- d) il 21/10/2013;
- e) il 16/12/2013 rata di conguaglio.

6) di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili;

7) di dare atto che resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

8) di dare atto che resta confermata l'applicazione delle addizionali :

- (5%) ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

9) di stabilire che il pagamento della TARSU 2013 sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari da parte di Fiscalità Locale Srl, e sarà effettuato mediante i canali di versamento attivati dalla predetta società per il previgente regime di prelievo, così come disciplinati dal vigente contratto di concessione;

10) di stabilire che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato deve essere versata in un'unica soluzione entro il 16/12/2013, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

11) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

12) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Per la trattazione integrale dell'argomento si rinvia al verbale di questa seduta consiliare di cui all'art. 53 del vigente regolamento del consiglio.

Il presente verbale, salva la sua lettura e definitiva approvazione, viene letto, confermato e sottoscritto.

ORIGINALE

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Cav. Beniamino PARISI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. COSIMO ANTONIO
PASSIATORE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Pietro V.co, li29/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1372

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 29/11/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 29/11/2013

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE
